

STATUTI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

1. Natura

1.1. Il Consiglio pastorale parrocchiale è l'organismo ecclesiale nel quale presbiteri, diaconi, religiosi e laici « prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale »¹ della comunità parrocchiale.

Esso consente, garantisce e promuove la corresponsabilità dei membri della parrocchia, sotto la guida del parroco « che fa le veci del Vescovo » e che « in certo modo lo rende presente »².

Esso manifesta inoltre la ricchezza e la varietà dei carismi esistenti nella parrocchia e contribuisce sommamente allo sviluppo della comunione e della missione, dimensioni essenziali della vita ecclesiale³.

1.2. « Il Consiglio pastorale parrocchiale ha solamente voto consultivo »⁴; va però tenuto presente che il termine "consultivo" assume, in questo caso, un significato del tutto particolare, poiché la funzione del Consiglio pastorale parrocchiale si esercita all'interno della comunità ecclesiale, nella quale i vari carismi dei laici, dei religiosi e della Gerarchia devono integrarsi ed armonizzarsi in uno spirito di comunione⁵.

2. Compiti

2.1. I compiti del Consiglio pastorale parrocchiale sono⁶:

— studiare e approfondire, in spirito di comunione, tutto quanto riguarda la vita della parrocchia nei suoi diversi aspetti: evangelizzazione e catechesi, liturgia, carità; formazione e promozione dei vari settori della pastorale speciale; presenza cristiana nel territorio;

— individuare le esigenze pastorali prioritarie in attento ascolto di quanto lo Spirito vuole dalla sua Chiesa nella situazione concreta;

— elaborare un programma pastorale annuale, a partire dal programma diocesano e dagli orientamenti zionali, e valorizzando persone e strutture della comunità;

— verificare con scadenze periodiche l'attuazione del programma.

2.2. Il Consiglio pastorale parrocchiale mantiene inoltre legami con il Consiglio pastorale zonale e con le strutture pastorali diocesane mediante propri rappresentanti stabili od occasionali.

¹ C.I.C., can. 536 § 1.

² Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Sacrosanctum Concilium*, n. 42; *Lumen gentium*, n. 28; C.I.C., can. 515 § 1.

³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Documento pastorale *Comunione e comunità: I. Introduzione al piano pastorale* (1 ottobre 1981), n. 14.

⁴ C.I.C., can. 536 § 2.

⁵ Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Lumen gentium*, n. 37; C.I.C., can. 212.

⁶ Cfr. per analogia C.I.C., can. 511 e S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Ecclesiae imago* (22 febbraio 1973), n. 179.

3. Composizione

3.1. Il Consiglio pastorale parrocchiale deve risultare immagine della comunità parrocchiale: in esso pertanto sono chiamati a far parte i rappresentanti di tutte le componenti ecclesiali presenti nella parrocchia⁷.

La partecipazione al Consiglio pastorale parrocchiale si radica sui sacramenti del Battesimo e della Confermazione⁸.

3.2. I consiglieri debbono:

* essere in piena comunione con la Chiesa, in particolare con il Magistero gerarchico;

* distinguersi « per fede sicura, buoni costumi e prudenza »⁹;

* essere capaci di comprendere i problemi della comunità;

* essere disponibili all'ascolto ed al servizio;

* sentirsi impegnati a costruire la comunità nella carità e nella varietà dei carismi¹⁰.

3.3. Hanno diritto al voto tutti i fedeli, battezzati e cresimati, domiciliati nella parrocchia o stabilmente operanti in essa, che abbiano compiuto i sedici anni. Sono invece eleggibili quanti hanno compiuto i diciotto anni.

3.4. I nominativi dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale devono essere *comunicati all'Ordinario del luogo*.

3.5. Sono membri di diritto del Consiglio pastorale parrocchiale:

* il parroco, i sacerdoti ed i diaconi permanenti addetti alla cura pastorale della parrocchia;

* uno o due rappresentanti delle comunità religiose presenti e operanti nel territorio parrocchiale, eletti dalle medesime comunità.

3.6. Un congruo numero di laici, da determinarsi in base al numero degli abitanti della parrocchia ed alla complessità della vita pastorale, viene eletto dalla comunità parrocchiale¹¹.

Il sistema di elezione dei laici è stabilito da un'apposita Commissione, presieduta dal parroco¹².

3.7. Il parroco ha la facoltà di nominare altre persone in numero non

⁷ Cfr. per analogia C.I.C., can. 512 § 2.

⁸ Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Lumen gentium*, n. 33; *Apostolicam actuositatem*, n. 3; C.I.C., can. 208.

⁹ C.I.C., can. 512 § 3.

¹⁰ Cfr. C.I.C., cann. 208 § 2; 231 § 1 e, per analogia, can. 512 §§ 1 e 3.

¹¹ A titolo indicativo si dà un prospetto del numero complessivo di laici da eleggere nel Consiglio pastorale parrocchiale secondo la grandezza della parrocchia:

— fino a 5.000 abitanti = da 15 a 20 laici

— fino a 10.000 abitanti = da 20 a 25 laici

— fino a 15.000 abitanti = da 25 a 30 laici

— oltre 15.000 abitanti = da 30 a 35 laici.

¹² In allegato si offrono alcune indicazioni per l'elezione dei laici, da adattare opportunamente per le singole comunità.

superiore ad un quinto di tutti i membri, per rendere il Consiglio pastorale parrocchiale il più rappresentativo possibile di tutta la comunità parrocchiale e per valorizzare particolari competenze.

4. Strutturazione

4.1. Organi del Consiglio pastorale parrocchiale sono: il Presidente, il Segretario e la Segreteria.

4.2. *Presidente* del Consiglio pastorale parrocchiale è il parroco¹³. Spetta al Presidente:

- * convocare le riunioni del Consiglio;
- * stabilire insieme alla Segreteria l'ordine del giorno per le riunioni;
- * approvare e rendere esecutive le decisioni maturate nel Consiglio.

4.3. Il *Segretario* è un laico eletto dai membri del Consiglio stesso. Spetta al Segretario:

- * trasmettere ai consiglieri, a nome del Presidente, l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno;
- * raccogliere proposte o altri contributi dei consiglieri per presentarli in Segreteria;
- * redigere i verbali delle riunioni;
- * tenere l'archivio del Consiglio e curarne la documentazione, da conservare nell'Archivio parrocchiale.

4.4. La *Segreteria* è composta dal Presidente, dal Segretario e da alcuni membri eletti dal Consiglio stesso.

Spetta alla Segreteria:

- * preparare, con il contributo specifico del Presidente, la convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno;
- * collaborare con il Presidente all'attuazione di quanto maturato in Consiglio e che il parroco propone alla comunità;
- * assicurare il collegamento costante del Consiglio pastorale parrocchiale con la comunità parrocchiale.

4.5. Per un lavoro più efficace il Consiglio pastorale parrocchiale può articolarsi in Commissioni.

Esse hanno il compito di studiare, approfondire, programmare e attuare il lavoro di un determinato settore, su mandato o incarico del Consiglio pastorale parrocchiale.

4.6. Le *Commissioni* sono formate da membri del Consiglio pastorale parrocchiale ed eleggono al loro interno un Segretario che coordini il lavoro. Di esse possono far parte anche altri membri esterni al Consiglio pastorale parrocchiale.

¹³ Cfr. C.I.C., can. 536 § 1.

5. Riunioni

5.1. Il Consiglio pastorale è convocato dal Presidente e si riunisce *almeno quattro volte all'anno*, ma preferibilmente ogni mese.

Può essere richiesta la sua convocazione in modo straordinario dal Presidente o da almeno due terzi dei suoi membri.

5.2. Le riunioni del Consiglio pastorale parrocchiale sono aperte a tutti i membri della comunità parrocchiale, che possono assistervi come osservatori, a meno che il Consiglio, su questioni specifiche, decida di mantenere il riserbo.

5.3. Quando è opportuno, il Presidente può invitare alle riunioni altre persone, in qualità di esperti, senza diritto di voto.

5.4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri.

5.5. Il Presidente può affidare ad un membro del Consiglio il compito di moderatore delle riunioni.

6. Durata

6.1. Il Consiglio pastorale parrocchiale è un organismo permanente. I suoi membri durano in carica *cinque anni* e possono essere rieletti per un altro quinquennio e non oltre, se non dopo l'interruzione di un quinquennio.

Se si ritiene opportuno, si può rinnovare la metà dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale a metà mandato.

6.2. Il Consiglio pastorale parrocchiale decade quando il parroco cessa dall'ufficio.

6.3. Un membro decade dal Consiglio pastorale parrocchiale:

* quando presenta le dimissioni in forma scritta al Presidente e queste sono da lui accettate;

* quando, senza giustificazione, non partecipa a tre sedute consecutive o a cinque intervallate;

* quando, a giudizio del Presidente, vengono a mancare in lui le qualità di cui all'art. 3.2.

6.4. La surrogazione del membro decaduto avviene scegliendo il primo escluso, quando si tratti di membro eletto, o mediante scelta del parroco, quando si tratti di membro cooptato.

VISTO, si approvano gli *Statuti* del Consiglio pastorale parrocchiale.

Torino, 19 aprile 1992 - Pasqua di Risurrezione

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

✠ Giovanni Card. Saldarini
Arcivescovo di Torino